



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE

X N. 326 Sent. LAV.
13

N. 961/11 R.G.
N. 3368 Cron.

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dr. *Elena Fumagalli*, ha pronunciato, in funzione di Giudice del Lavoro, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. R.G. 961/11 promossa

da

ODONI ANDREA E SCIMONE SERGIO

con l'avv. Daniela Basilico, con domicilio eletto presso lo studio di Como, via Maurizio Monti n. 13;

RICORRENTE

contro

COMUNE DI ARCISATE, in persona del Sindaco pro tempore,

con gli avv. Giampaolo Furlan e Maria Colombo, con domicilio eletto presso lo studio di Varese, via Dandolo n. 10,

RESISTENTE

Data della discussione: 10.12.2013

Oggetto: retribuzione; pagamento indennità.

All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 29/7/2011 Odoni Andrea e Scimone Sergio convenivano in giudizio il Comune di Arcisate chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza di un credito nei confronti del Comune a titolo di indennità di turno, con conseguente condanna dell'ente datore di lavoro al versamento delle somme di €. 3.795,75 a favore di Odoni Andria e €.

3.441,78 a favore di Scimone Sergio, oltre interessi dalle scadenze al saldo. Chiedevano altresì di accertare e dichiarare la correttezza dell'avvenuta corresponsione dell'indennità di disagio. Il tutto con vittoria di spese di lite.

Regolarmente costituitosi in giudizio il Comune di Arcisate, senza contestare la resistenza del debito vantato da controparte a titolo di indennità di turno (erroneamente versata solo al 50% anziché al 100%), eccepiva e chiedeva a sua volta in via riconvenzionale la restituzione di somme erroneamente versate a titolo di indennità di disagio.

Tentata senza esito la conciliazione fra le parti, emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. per il pagamento delle somme non contestate a favore dei ricorrenti (rispettivamente pari a €. 1.357,88= e €. 1.954,26=), venivano nel prosieguo assunte le prove orali ritenute rilevanti.

Disposto rinvio per la discussione finale, all'udienza del 10.12.2013 il Giudice ha definito il giudizio con la presente sentenza.

* * * * *

Il ricorso è fondato e merita accoglimento integrale; la domanda riconvenzionale deve essere viceversa respinta.

I ricorrenti Odoni Andrea e Scimone Sergio sono entrambi Agenti di Polizia Locale presso il Comune di Arcisate.

Al rapporto di lavoro in essere si applica pacificamente il CCNL degli Enti Locali e il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) sottoscritto in data 2/4/2001 tra le parti sociali.

Come precisato dall'Ente pubblico convenuto, a favore degli Agenti di Polizia Locale la contrattazione collettiva nazionale assicura una retribuzione mensile comprensiva, oltre che dell'indennità di comparto spettante a tutti i dipendenti pubblici degli enti locali, anche di ulteriori tre indennità:

- indennità di vigilanza (art. 37, I. comma, lett. b) CCNL 6/7/1995, integrato dall'art. 16 CCNL 2002/2005): si tratta di un'indennità

legata alla particolare "funzione pubblica" esercitata dall'agente, legata cioè alla specificità delle funzioni, delle prestazioni e dei compiti demandati proprio alla Polizia Locale (funzioni di PG, servizio di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza);

- indennità di turnazione (art. 22 CCNL 14/9/2000): si tratta di una indennità finalizzata a compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro e quindi prevista per lo svolgimento di attività che richiedono turni;
- indennità di reperibilità (art. 23 CCNL 14/9/2000): si tratta di una indennità prevista per la messa in disponibilità degli agenti per le aree di pronto intervento.

Ai sensi dell'art. 40 D. Lgs. n. 165/2001 (prima della c.d. Riforma Brunetta), le pubbliche amministrazioni possono attivare autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa può svolgersi solo sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. Con riferimento ai trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di particolari attività, l'art. 5 del CCNL degli Enti locali prevede la possibilità di ulteriori attribuzioni a favore dei dipendenti mediante la contrattazione decentrata. Con riferimento al Comune di Arcisate, è pacifico che l'art. 18 del CCDI ha introdotto a favore dei dipendenti ulteriori indennità, indicando altresì quali siano i servizi e le aree interessate. Ciò che rileva ai fini del presente giudizio è la previsione della cd. indennità di disagio da corrispondere "...al personale che nell'espletamento della propria attività opera in condizioni disagiati".

Nel presente giudizio, infatti, i ricorrenti Odoni e Sciamone hanno chiesto sia il pagamento del saldo dell'indennità di turnazione, sia l'accertamento della spettanza dell'indennità di disagio, negli ultimi anni negata dall'Ente

e richiesta in restituzione.

La sussistenza del credito azionato a titolo di indennità di turnazione non è contestata da parte del Comune datore di lavoro, il quale ha ammesso di aver erroneamente versato tale indennità soltanto nei limiti del 50% anziché secondo la cifra dovuta per intero. L'Ente Locale convenuto ha peraltro eccepito di non essere incorso solo nel suddetto errore ma di aver anche versato l'indennità di disagio prevista dal CCDI, sebbene non dovuta agli Agenti di PL (già destinatari di altre forme di indennizzo) perché prevista a favore di altre categorie di dipendenti ogni qualvolta si trovino ad operare in situazioni disagiati.

Con particolare riferimento agli agenti di Polizia Locale, se inizialmente il Comune ha osservato che il disagio – loro riconosciuto - derivante dall'essere sottoposti a turni di orario è già indennizzato con l'apposita indennità di turnazione, a fronte delle repliche svolte sul punto in ricorso dalla difesa degli agenti (che ha evidenziato come il disagio non possa essere limitato a quello derivante dal dover seguire particolari articolazioni di orario di lavoro dal momento che la normativa contrattuale contempla ulteriori altre situazioni di disagio quali: *"servizio con uso continuo di mezzi di locomozione complessi o attrezzature complesse; attività che comporta l'espletamento della propria attività in contemporanea con il ricevimento del pubblico; attività effettuate in particolare di articolazione dell'orario di lavoro; attività non rinviabili espletate prevalentemente all'esterno e soggetta agli eventi atmosferici; attività che comporta interventi di servizio senza preventiva programmazione; attività esplicata in più sedi di lavoro"* – così art. 18, punto 4) ha ulteriormente argomentato la propria tesi della non debenza sostenendo che si tratterebbe di una duplicazione rispetto all'indennità di vigilanza; ha altresì osservato come, allorquando la contrattazione collettiva decentrata ha indicato come destinatari dell'indennità di disagio coloro che rientrano nell'Area Vigilanza, non ha inteso far riferimento

alla Polizia Locale bensì ad altre categorie di soggetti che svolgono attività disagiati e che non sono già tutelate a livello nazionale.

La disamina della normativa applicabile al caso di specie e l'esito della prova orale assunta induce lo scrivente Giudice del lavoro a ritenere che le indennità sopra menzionate sono dirette a compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa le quali non sono necessariamente coincidenti.

Nulla questio sul fatto che agli agenti di Polizia Locale sia riconosciuta le indennità di turno dal momento che sono soggetti a rotazione dell'orario di lavoro (si noti come il CCDI -doc. 3- stabilisca, all'art. 18, che i servizi che effettuano la turnazione sono quelli di Vigilanza). Il mancato versamento negli anni di tale indennità secondo l'intero previsto dalla contrattazione, rende fondata la domanda finalizzata a ottenere la condanna del Comune di Arcisate a versare gli importi come richiesti e non contestati dal resistente.

Con riferimento alla indennità di disagio, poiché quest'ultima ha la funzione di compensare situazioni di lavoro gravose quali quelle espressamente elencate al punto 4) dell'art. 18 CCDI (sopra riportate), se è vero che fra tali situazioni di disagio è prevista anche quella derivante da particolari articolazioni di orario di lavoro (situazione già indennizzata con l'indennità di turno), non di meno la stessa non può essere ritenuta una duplicazione della differente indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 CCNL posto che quest'ultima è finalizzata ad attribuire un ristoro economico a fronte dello svolgimento di funzioni che comportano particolari responsabilità e che sono: funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza (con possibilità di portare le armi) – v. art. 5 L. n. 65/1986.

La prova orale assunta ha in ogni caso confermato che gli Agenti di Polizia Locale, oltre ad adempiere a funzioni di PG, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, svolgono anche attività con contemporaneo

ricevimento di pubblico, talvolta non rinviabili, talvolta soggette agli eventi atmosferici, in sedi esterne, ecc. attività tutte rientranti nel concetto di disagio così come espressamente riconosciuto dall'art. 18 CCDI essere svolto da coloro che operano nella cosiddetta Area Vigilanza.

La previsione della contrattazione decentrata non risulta dunque in contrasto con quella della contrattazione nazionale dal momento che quest'ultima ha previsto un'indennità di vigilanza a favore di "...*tutto il personale di vigilanza... in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65*" per il solo fatto che si tratti di attività che in astratto comportano l'assunzione di particolari disagi e responsabilità. La differente previsione da parte del CCDI dell'indennità di disagio è viceversa indirizzata a coloro che, nell'espletamento della propria attività lavorativa, opera in concreto nelle situazioni disagiati dettagliatamente indicate.

Le modeste dimensioni del Comune di Arcisate impongono a tutto il personale della Polizia Locale di operare in concreto in tali condizioni disagiati, così come confermato dal teste Di Fresco Dario e non smentito dal teste Careghini Luciano.

Per i motivi esposti, il ricorso deve essere accolto con conseguente accertamento della sussistenza a favore di Odoni Andrea di un credito pari a €. 3.795,76= e a favore di Scimone Sergio pari a €. 3.441,78=, somme che il Comune di Arcisate deve essere condannato a corrispondere, con la maggiorazione degli interessi legali maturati (al lordo di quanto già eventualmente versato a seguito di ordinanza ex art. 423 c.p.c.).

Deve essere viceversa respinta la domanda riconvenzionale volta ad accertare la non debenza a favore dei ricorrenti della indennità di disagio prevista dall'art. 18, punto 4), CCDI e a dichiarare il diritto del datore di lavoro ad ottenere la restituzione degli importi già versati a tale titolo.

Per il principio della soccombenza, parte resistente deve essere condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in

complessivi € 2.200=, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- condanna il Comune di Arcisate al pagamento a favore di Odoni Andrea dell'importo di € 3.795,76= e a favore di Scimone Sergio di € 3.441,78=, a titolo di saldo indennità di turnazione, oltre a interessi legali maturati, al lordo di quanto eventualmente già versato a seguito di ordinanza ex art. 423 c.p.c.;
- respinge la domanda riconvenzionale;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.200=, oltre accessori di legge.

Varese, 10.12.2013

Il Giudice

dr. Elena Fumagalli



IL CANCELLIERE (C1)
Francesco Granato

Depositato in Cancelleria

Varese, li 10 DIC 2013

IL CANCELLIERE (C1)
Francesco Granato

